

Finanze: status compatibile con la qualifica di coltivatore e imprenditore professionale

Pensionati senza Imu agricola

Esentati gli agricoltori che continuano a condurre terreni

DI ILARIA ACCARDI

Ai fini Imu sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi. Ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge n. 208 del 2015 sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Questi i punti di maggior interesse che emergono dalla lettura della risoluzione n. 1/Df del 28 febbraio 2018 del dipartimento delle finanze con la quale è stata affrontato il nodo della compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di coltivatore diretto

e di Iap e con la possibilità per gli stessi di continuare ad essere iscritti nella previdenza agricola.

Molti, infatti, erano i dubbi sulla possibilità di riconoscere o meno a detti soggetti il trattamento agevolato dell'Imu, soprattutto perché negli anni passati si era consolidata una giurisprudenza che non favoriva una risposta positiva alle richieste della categoria. I tecnici del Mef hanno condotto una ricognizione delle norme in vigore ed hanno spazzato il campo da dubbi interpretativi partendo dalla considerazione che le sentenze intervenute sul tema non riguardavano l'Imu, ma l'Ici, tributo diverso che contemplava sul punto una differente disciplina in base alla quale veniva considerato coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale solo la persona fisica e ne prevedeva l'iscrizione negli appositi elenchi comunali, che sono ormai soppressi. Ora, invece, l'art. 13, comma 2 del dl n. 201 del 2011, in-

dividua i soggetti passivi del tributo «nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola».

Dall'esame della legislazione vigente che impatta sulla materia si è, quindi, argomentato che:

- non viene richiesto dalla legge che coltivatore diretto e Iap traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito. Il coltivatore diretto, infatti, in base all'art. 1647 del codice civile è il soggetto che coltiva il fondo «col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia»; vi sono, poi, leggi speciali che prevedono, ad esempio, che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo. L'art. 1, comma 1, del dlgs n. 99 del 2004, individua, invece, lo Iap in colui che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità

di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro;

- l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale per coloro che sono qualificati come coltivatori diretti o Iap, elemento richiesto dall'art. 13, comma 2, del dl n. 201 del 2011 per il riconoscimento della qualifica, non viene meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico. La legge prevede tale obbligo purché detti soggetti svolgano tale attività con abitualità e prevalenza, valutazione che va ovviamente effettuata rispetto a un'altra attività lavorativa;

- per lo Iap, del resto, la compatibilità dello svolgimento dell'attività agricola con lo status di pensionato emerge anche dalla circostanza che dal computo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto per il riconoscimento della qualifica di Iap sono

escluse le pensioni di ogni genere, circostanza che induce a ritenere che la qualifica di Iap può essere riconosciuta anche a un soggetto che sia già titolare di pensione.

Soddisfazione per il chiarimento delle Finanze è stata espressa da **Coldiretti** che vede accolta la richiesta di garantire l'esenzione dalla tassa anche per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) pensionati iscritti alla previdenza agricola che continuano a condurre le loro aziende. «Si tratta di un provvedimento che rappresenta un riconoscimento importante del senso del valore sociale dell'agricoltore e del contadino», ha osservato l'associazione in una nota.



Per asili, enti assistenziali e condomini dati al 9/3

Slittano al 9 marzo tutte le comunicazioni di dati, funzionali alla compilazione della dichiarazione precompilata 2018, che sarebbero state in scadenza al 28 febbraio. Gli asili nido (per le informazioni relative alle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette di frequenza), gli amministratori di condominio (per i dati sulle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni) e gli enti e le casse aventi finalità assistenziale (relativamente ai rimborsi delle spese sanitarie erogati nell'anno precedente) possono quindi contare su un extra time di 9 giorni che è stato ufficializzato ieri con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il dipartimento della ragioneria dello stato. Lo slittamento dei termini viene incontro alle richieste dei soggetti obbligati alla trasmissione, dei professionisti che li assistono e, per quanto riguarda gli adempimenti degli asili nido, dell'Anci che avevano chiesto più tempo per assicurare una trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete. In particolare, per quanto riguarda gli asili, l'Anci ha fatto notare come si tratti del primo anno di trasmissione, mentre per i dati degli amministratori di condominio e degli enti che erogano rimborsi di spese sanitarie, il motivo della proroga va ricercato, secondo l'Agenzia delle entrate, nella variazione rispetto all'anno scorso delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. Il rinvio, garantisce l'Agenzia, non avrà impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2018. Conseguenza diretta della proroga per comunicare le spese per gli asili nido è che slitta di nove giorni anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare alle Entrate la propria opposizione all'utilizzo delle spese sostenute nel 2017 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata 2018. Proroga a parte, le modalità di rinvio dei dati sugli asili nido restano invariate. I soggetti tenuti all'adempimento potranno usare indifferentemente una delle due piattaforme «Fisconline» ed «Entratel». A questo proposito, l'Agenzia ha ricordato che «ai fini della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate».

Francesco Cerisano

Il provvedimento di proroga dei termini sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Per la Cassazione il tributo non è dovuto se c'è un'Authority

Le aree portuali pagano la tassa sui rifiuti

DI SERGIO TROVATO

Le aree portuali sono soggette al pagamento della tassa rifiuti. La natura demaniale delle aree occupate non esonera dal prelievo. Non sono soggetti al tributo solo le aree dove sono istituite le Autorità portuali, che sono tenute a svolgere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Solo in presenza di un'Autorità portuale è esclusa la privatità comunale e l'ente non ha diritto a riscuotere la tassa. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 3798 del 16 febbraio 2018.

Per la Cassazione, la Tarsu è «un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione a una utilità che egli trae dallo svolgimento di una attività svolta da un ente pubblico. Come tale, il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso disposto legislativo».

I giudici di legittimità richiamano nella pronuncia l'articolo 6 della legge 84/1994 che ha istituito le Autorità portuali in alcuni porti con il compito, tra l'altro, di «indirizzare, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni». E questa legge che riserva le competenze in materia di pulizia e raccolta dei rifiuti. La stessa regola vale per Tares e Tari.

Quindi, all'interno del perimetro di competenza l'Autorità portuale è tenuta ad assicurare il servizio di smaltimento rifiuti prodotti anche in banchine, pontili galleggianti e specchi d'acqua. Per effetto della normativa sopra richiamata, la raccolta e

lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell'area di competenza dell'Autorità portuale, compresi quelli prodotti a bordo dalle navi e i residui di carico, costituiscono operazioni che non sono demandate al comune o comunque al gestore del servizio pubblico di igiene urbana, ma al soggetto incaricato dalla stessa Autorità portuale. Ed essendo istituita una tariffa ad hoc per lo svolgimento del servizio, è escluso che l'amministrazione comunale possa richiedere nell'ambito portuale il pagamento della tassa rifiuti.

Il servizio che le Autorità sono chiamate a svolgere consiste anche nella raccolta dei rifiuti e nel loro conferimento in discarica. Addirittura, secondo la Cassazione (sentenza 23583/2009), ai fini dell'esistenza dell'obbligazione tributaria non può essere riconosciuto alcun valore giuridico alla circostanza che il comune svolga di fatto il servizio di raccolta dei rifiuti mediante appalto a un'impresa privata, tenuto conto che il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non ha rilevanza l'attività di fatto svolta da un soggetto che non ha alcuna competenza.

Invece, nei porti privi di Autorità solo il comune è tenuto a svolgere il servizio di smaltimento rifiuti, in regime di privatità. L'articolo 6 citato indica le grandi città in cui è istituita (Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova e via dicendo) l'Autorità portuale è un soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa. Non va confusa, però, con la Capitaneria di Porto che non rientra in questa nozione giuridica.